

Perchè, se essi non avranno il certificato, non potranno far constatare all'ufficio elettorale la loro identità.

Io convengo, dunque, con gli onorevoli colleghi, i quali hanno detto che queste disposizioni sono assolutamente superflue per l'economia della legge, perchè lo scopo, al quale tendono, non viene raggiunto.

Insomma, io vi domando, avete fiducia nel congegno, di cui disponete con gli articoli 64 e 64-bis, per far constatare l'identità personale? Se sì, esso sarà efficace tanto per quelli che figurano nelle liste degli emigrati, quanto per quelli che non vi figurano.

Per queste ragioni, m'associa alle osservazioni fatte dai precedenti oratori, e chiedo che le disposizioni di quest'articolo sieno modificate.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Poichè l'iniziativa di quest'articolo è stata presa dal Ministero, mi credo in dovere di dire le ragioni per le quali ho creduto necessaria questa disposizione.

Vi sono collegi in cui questa frode non si compie; ma posso assicurare la Camera che sono numerosissimi quelli nei quali si fanno votare elettori che sono all'estero. È anzi una delle frodi più comuni e più facili, in materia elettorale; perchè è assai agevole presentare un sostituto ad una persona la quale non è in paese, ed è assente da molto tempo, anzi che presentare un sostituto ad uno che abitando nel paese è più in grado di scoprire la frode.

Questa disposizione ha applicazione in occasione della revisione annuale delle liste. Allora la Commissione ha diritto di vedere quali sono coloro che sono emigrati di fatto e che sono emigrati con l'intenzione di rimanere all'estero, ritenendosi come dimostrazione di questa intenzione, il fatto che l'elettore abbia ottenuto il passaporto.

SONNINO SIDNEY. Questo è il punto che importa.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ora, con questa disposizione non si dice: « sono permanentemente emigrati tutti quelli che hanno il passaporto », ma si dice: « agli effetti di queste disposizioni »; per avere un criterio sicuro, noi consideriamo come emigrati, coll'intenzione di restare all'estero, coloro che si sono fatti rilasciare il passaporto.

L'intenzione di questa disposizione non è in alcuna maniera quella di creare imbarazzi agli emigrati, perchè l'emigrato è iscritto in una lista a parte; ma quando ritorna, ha il diritto di votare. Esso va al comune, e si fa rilasciare il certificato per votare.

Vi è questa sola differenza, che, trattandosi di emigrati all'estero, l'ufficio è messo in diffidenza sulla maggiore probabilità che la persona che si presenta non sia quella che è iscritta nella lista, e per l'identificazione si richiede imperativamente che in tutti i casi ci sia una persona la quale risponda dell'identità dell'emigrato che si presenta a votare.

L'ufficio ammette abitualmente a votare senza alcun garanzia speciale tutti quelli che presume siano gli elettori iscritti.

Quando si tratta di chi notoriamente è emigrato all'estero, come è accertato dall'elenco speciale, allora costui per votare deve presentare, come ho detto, una persona la quale risponda di lui; e questo è constatato nel verbale dell'ufficio.

Ma tutto ciò non costituisce per l'emigrante nessuno imbarazzo; è semplicemente una garanzia, perchè realmente si tratta di impedire le frodi che si compiono su larghissima scala. Vi sono comuni in cui una metà, se non pure due terzi, degli elettori sono emigrati, e nei quali poi appaiono come votanti il 75 per cento degli iscritti. E provare che un individuo quel giorno era a Marsiglia e non in un comune del confine, è cosa quasi impossibile; bisognerebbe promuovere un numero enorme di processi penali, con una grandissima difficoltà di prova, per un numero sterminato di questi elettori.

Ora, quando si fa una legge elettorale, uno dei punti sostanziali è quello di cercare di evitare la frode, e soprattutto le frodi che possono avere una larga estensione.

Questa è la ragione per la quale il Ministero ha creduto di proporre provvedimenti speciali per accertare l'identità degli elettori che si sappiano emigrati all'estero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERTOLINI, *relatore*. L'onorevole Pietravelle mi ha rivolto una domanda, alla quale credo dovere di cortesia rispondere. Egli si è preoccupato delle persone emigrate all'estero, senza aver chiesto il passaporto. Ora pur di queste si occupa l'articolo 6 prescrivendo l'iscrizione nell'elenco anche di quelli che risultano, per semplice notorietà, emigrati all'estero.